



Oggetto: Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 "Norme in materia di imprenditore ed imprenditrice agricoli e di impresa agricola" – orientamenti su vari aspetti applicativi.

Spett.le UPI
Piazza M. D'Azeglio 22
50121 Firenze

Spett.le Uncem
Via Cavour 15
50129 Firenze

Spett.le Artea
Via San Donato

Facendo seguito alle richieste di chiarimento pervenute all'ufficio scrivente in merito alla normativa in oggetto, e tenendo conto della discussione all'interno del Gruppo di Coordinamento Generale avvenuta il 23 febbraio scorso, di seguito si esprimono i seguenti orientamenti, suddivisi per argomento:

A) Quesiti su IAP DI RIFERIMENTO PER LE SOCIETÀ

Una azienda ha chiesto il riconoscimento della qualifica IAP a titolo provvisorio indicando nella Dua una data persona come Iap di riferimento. Entro i due anni previsti dalla legge per chiedere il riconoscimento della qualifica IAP, l'azienda può indicare quale soggetto IAP di riferimento una persona fisica diversa da quella indicata in Dua iniziale senza perdere eventuali benefici ottenuti grazie al titolo IAP provvisorio?

RISPOSTA

Al fine di responsabilizzare le società, chiamate a scegliere l'amministratore di riferimento ai fini dell'iscrizione all'albo degli IAP, il quesito in esame può trovare accoglimento a condizione che sussistano, contemporaneamente, le seguenti condizioni:

1. Che il cambio di amministratore, rispetto all'iscrizione provvisoria, sia dovuto a cause estranee alla volontà della società;
2. Che l'amministratore indicato come IAP di riferimento all'atto dell'iscrizione provvisoria, non rivesta più tale incarico;
3. Che l'iscrizione con il nuovo amministratore sia comunque, allo scadere dei 24 mesi, definitiva (non è ammissibile la procrastinazione surrettizia dell'iscrizione a titolo provvisorio della società).

Tale orientamento è dettato dalla opportunità di permettere alle società di concludere il naturale ciclo di iscrizione provvisorio/definitivo qualora si trovino a dover fronteggiare una situazione di emergenza (per cause riconducibili non alla propria volontà ma alla persona dell'amministratore).

B) Quesito su REQUISITI PER RICONOSCIMENTO IAP

Un socio lavora come operaio agricolo presso una società agricola da oltre un biennio, e svolge qualche giornata lavorativa (circa 10) in un'altra società di cui è socio. Può tale socio conferire la qualifica di IAP alla società di cui è socio? Analizzando i requisiti specifici del socio abbiamo:

a) capacità professionale presente; b) lavoro in agricoltura 100% (il minimo delle 864 ore lavoro, è realizzato nel complesso, tra lavoro come operaio agricolo e socio dell'altra società); c) reddito da agricoltura 100%.

RISPOSTA

La risposta al quesito in esame è già contenuta nel punto II degli orientamenti del 23/04/2009 ed è negativa. In particolare, mentre è possibile il riconoscimento d'ufficio della capacità professionale, purché il soggetto abbia svolto nel biennio attività lavorativa dipendente con inquadramento non inferiore ad operaio qualificato, difettano nello stesso soggetto i requisiti di reddito e tempo lavoro. Per quanto riguarda il reddito, l'interpretazione corretta della normativa statale sullo IAP è che il reddito deve essere ricavato dalle attività riconducibili all'art. 2135 c.c., che si riferiscono ad attività imprenditoriale. Il reddito, pertanto, deve maturare dalle attività di imprenditore, di socio e di amministratore. Unica eccezione è quella del socio-lavoratore delle società cooperative, figura ibrida nella quale è comunque presente il carattere imprenditoriale. Lo stesso ragionamento vale *mutatis mutandis* per il tempo lavoro.

C) Quesiti su IAP AZIENDA PUBBLICA

L'Az. Agraria annessa ad un Istituto Tecnico Agrario Statale vuole chiedere il riconoscimento di Imprenditore Agricolo Professionale. Si precisa che l'azienda, annessa all'istituto, ha scritture contabili distinte da quelle dell'istituzione scolastica e l'utile prodotto dall'azienda viene accantonato in un apposito fondo. La direzione spetta al dirigente scolastico e l'azienda agraria non costituisce una persona giuridica autonoma, ma risulta una struttura distinta dall'istituto cui è annessa, svolgendo un'attività di impresa agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. Provando a compilare la DUA di richiesta IAP su ARTEA, non vi è la possibilità di iscrivere l'azienda agraria, in quanto non esiste una forma giuridica che si adatti al caso proposto. Pertanto sono a chiedere di analizzare il caso, in quanto l'azienda agraria annessa all'Istituto, svolge senza alcun dubbio attività agricola, il suo dirigente potrebbe risultare in possesso dei requisiti necessari per ottenere la qualifica IAP e per quanto riguarda la capacità professionale, essa potrà essere accertata tramite esame predisposto dalla Provincia competente.

RISPOSTA

Il caso proposto (azienda agricola di un istituto scolastico) può essere ricondotto a quanto previsto all'art. 20 comma 1 bis della L.R. 45/2007, applicabile alle sole aziende degli enti pubblici che esercitano in via esclusiva attività definite agricole ai sensi dell'art. 2135 del C.C. e delle leggi statali speciali.

Questo soggetto è quindi equiparato agli IAP limitatamente alle previsioni di cui alle lettere a) e b) del sopra citato comma 1 bis.

Si ricorda che ai fini della equiparazione ciò che risulta determinante è il possesso di requisiti oggettivi da parte dell'azienda (esercizio esclusivo di attività agricole), a nulla rilevando i requisiti soggettivi di chi a vario titolo la conduce.

Per quanto riguarda le modalità con cui viene riconosciuta ed attribuita tale equiparazione si rimanda al punto E.1 degli orientamenti dell'ufficio del 23/04/2009 (prot. n. 108969/G.80.20).

Il Dirigente
Roberto Pagni

